



Il procedimento delineato dalla normativa unionale è, in sintesi, il seguente. Se il trattamento può comportare un rischio elevato e non ricorrono ipotesi che lo escludano, il titolare del trattamento deve procedere a fare una valutazione d'impatto, previa acquisizione del parere del responsabile per la protezione dei dati. Se, all'esito della DPIA, residua un rischio elevato, il titolare del trattamento deve procedere a consultazione preventiva (ex art. 36 Reg.).



2. Responsabile per la protezione dei dati

Nell'ipotesi in cui si debba procedere a valutazione d'impatto, il parere del responsabile della protezione dei dati (RPD) è un adempimento necessario; ciò emerge più chiaramente nel testo inglese del Regolamento, in cui l'art. 35 utilizza l'espressione "the controller shall seek the advice of the data protection officer" là dove "shall" indica un comportamento dovuto ("deve") e "advice" indica "parere" (espressione più chiara rispetto a quella italiana "si consulta"). Gli articoli 35 e 39 del Regolamento UE n. 679 del 2016, pertanto, devono essere interpretati nel senso che il titolare del trattamento a rischio elevato è tenuto a richiedere un parere al responsabile della protezione dei dati personali dovendo procedere a valutazione d'impatto. Più in particolare, l'art. 35, par. 2, Reg., là dove prevede che il titolare "si consulta" intende richiamare il "parere" menzionato dall'art. 39, par. 1, lett. c), Reg.

La richiesta di parere al responsabile per la protezione dei dati presuppone che il titolare ritenga che il trattamento possa presentare un rischio elevato e sia quindi necessaria una valutazione d'impatto. Ciò nondimeno, il "parere" che il RPD rende al titolare può includere anche il fatto che, in concreto, effettivamente sia necessaria (o non) una valutazione d'impatto (atteso che, comunque, il RPD ha compiti di consulenza in generale, ex art. 39, par. 1, lett. a Reg.). Pertanto, sono plausibili due distinte ipotesi: la prima, che il titolare sia incerto circa la necessità di una DPIA e a tal fine consulti il responsabile; la seconda, che il titolare sia già convinto che la valutazione sia necessaria e allora richieda il parere previsto dagli artt. 35, 39 Reg. Ebbene, in tale ultimo caso, il RPD non è vincolato al giudizio svolto dal titolare e ben potrebbe ritenere che, in realtà, nel caso sottoposto, la DPIA non è necessaria oppure osservare che è necessaria ma per motivi diversi da quelli indicati dal titolare. Il rapporto tra titolare e responsabile, al cospetto della valutazione d'impatto, è di tipo dialogico/cooperativo in quanto finalizzato a garantire una protezione effettiva dei dati personali e, pertanto, devono essere scongiurate interpretazioni che introducano formalismi non previsti dalla normativa primaria ed eurounitaria o che siano incompatibili con la ratio perseguita dalle disposizioni legislative di riferimento. Ciò vuol dire che, anche prima di una formale richiesta, sono ipotizzabili contatti al fine di verificare se il parere debba essere effettivamente richiesto. Ciò nondimeno, nei casi in cui non è chiaro se sia richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, il WP29 raccomanda di effettuarla comunque, «in quanto detta valutazione è uno strumento utile che assiste i titolari del trattamento» al fine di «rispettare la legge in materia di protezione dei dati».



Il parere del responsabile della protezione dei dati non è vincolante per il titolare il quale può discostarsi dalle indicazioni ricevute: tuttavia, in casi del genere, il RPD conserva il potere di sorveglianza che l'art. 39, par. 1, lett. b) Reg. gli riconosce. In ogni caso, il parere ricevuto dal titolare del trattamento deve essere documentato all'interno della DPIA.

E' pacifico - perché normativamente previsto (art. 39, par. 1, lett. c, Reg.) - che il RPD deve sorvegliare lo svolgimento del procedimento che si conclude con la valutazione d'impatto (nella versione inglese "to monitor", ossia controllare, monitorare, verificare l'andamento). Ciò vuol dire che il titolare del trattamento deve aggiornare periodicamente il responsabile delle fasi della procedura, delle scelte poste in essere, dei risultati man mano raggiunti. Ad esempio, se il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto (art. 35, par. 9, Reg.), ne informa il RPD. In questa fase esecutiva, il RPD - in virtù di quel dialogo cooperativo di cui si è detto - può offrire supporto, dare indicazioni, esprimere pareri. L'intervento del RPD può anche appuntarsi sui contenuti della valutazione (v. art. 35, par. 7, Reg.).

3. Modulistica

Per semplificare il dialogo cooperativo tra titolare e responsabile per la protezione dei dati, questo RPD ha predisposto la modulistica allegata alla presente nota, auspicando che gli uffici la adottino in base alle istruzioni offerte. Si tratta dei seguenti tre moduli, messi a disposizione in formato word e PDF: Modello n. 1 - Richiesta del parere al responsabile per la protezione dei dati personali; Modello n. 2 - Valutazione d'impatto; Modello n. 3 - Comunicazione degli aggiornamenti al responsabile per la protezione dei dati personali.

Modello n. 1 - Richiesta del parere al responsabile per la protezione dei dati personali ([word](#) - [pdf](#))

Modello n. 2 - Valutazione d'impatto ([word](#) - [pdf](#))

Modello n. 3 - Comunicazione degli aggiornamenti al responsabile per la protezione dei dati personali ([word](#) - [pdf](#))

Roma, 31 maggio 2019

La Responsabile per la protezione dei dati personale
Doris Lo Moro